

## **FIDS**

### **COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 23/17**

**Proc.to RGPF 19/17- RGTF 17/17**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente

Avv. Daniela Liccardi – Componente Relatore

Ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

Nel giudizio iscritto ai nn. 19/17 RGPF e 15/17 RGTF promosso nei confronti del tesserato

**Alfio Sgroi** (Giarre – CT – 02 Marzo 1984)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di deferimento del 1° Giugno 2017, il Procuratore Federale, all'esito delle indagini espletate, contestava al tesserato Alfio Sgroi la violazione :

- dell'art 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali, nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 1.38 delle RASF vigente fino a tutto il 19 Febbraio 2017; art. 19 comma 4 del regolamento del Settore Tecnico ed art. 16 del Regolamento Organico;

- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

- con l'aggravante di cui all'art. 26 Reg. Giust.;

per aver posto in essere il seguente comportamento:

*“in data 19 Febbraio 2017 partecipava, in qualità di organo giudicante, alla competizione non direttamente riconosciuta dalla FIDS denominata << International Competition II Colosseo Open>> senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione degli organi federali”.*

L'azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale ha tratto origine dalla denuncia pervenuta in data 22.02.17 via e-mail avente ad oggetto presunti comportamenti posti in essere dal tesserato Alfio Sgroi, che avrebbe partecipato in qualità di ufficiale di gara alla manifestazione dei 18 e 19 Febbraio 2017 denominata << International Competition II Colosseo Open>> in assenza di autorizzazione.

Nel corso dell'attività istruttoria, il tesserato Alfio Sgroi ha presentato una memoria difensiva con la quale, pur ammettendo la propria partecipazione del 19 Febbraio alla gara citata senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione federale, ha precisato che *“... il suo comportamento non può certamente costituire illecito disciplinare. Com'è noto, infatti, il Consiglio Federale deliberava la sospensione dell'art. 1.38 del RASF proprio in quella data, con la conseguenza che, da quel giorno, non è più necessario richiedere ed ottenere il nulla osta dell'organo competente, per la partecipazione a competizioni nazionali e internazionali non autorizzate.”*

Concluse le indagini, all'esito dell'atto di deferimento, il Tribunale ha fissato davanti a sé l'udienza di discussione per la data del 26.07.17, invitando l'incolpato Sgroi a produrre memorie difensive.

L'incolpato, in data 25.07.17 ha fatto pervenire un'istanza di differimento dell'udienza con la quale ha altresì richiesto di *“disporre ulteriori indagini atte a chiarire l'identità del denunciante e, in particolare, se trattasi di soggetto realmente esistente o, piuttosto, di nome di fantasia e disporre l'audizione del sig. Santini Alberto”*, il quale ha disconosciuto la mail di denuncia nei confronti dello Sgroi.

All'udienza del 26.07.17, nessuno era presente per l'incolpato, mentre il rappresentante della procura Federale, ripercorsi i fatti posti alla base dell'atto di deferimento, evidenziati gli elementi di prova, ha concluso per la declaratoria della responsabilità disciplinare dell'incolpato, nei termini di cui all'atto di deferimento e, per l'effetto, ha chiesto applicarsi la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività istruttoria federale per un (n.1) mese e €. 300,00(trecento) di ammenda.

Il Tribunale, ritenuto di non dover accogliere l'istanza di differimento dell'udienza avanzata dal difensore dell'incolpato e ritenuta irrilevante la richiesta di audizione del Sig. Santini Alberto, si è riservato per la decisione.

## MOTIVI

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale appaiono fondate e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

La Procura Federale, infatti, lamenta la violazione delle seguenti norme:

- art 2 del Codice di Comportamento del Coni e art. 1 del Regolamento di Giustizia che impongono agli affiliati e tesserati l'osservanza dei generali principi di lealtà e correttezza, nonché di rispetto delle norme federali in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

- art. 1.38 RASF, vigente all'epoca dei fatti contestati, che dispone: *“La partecipazione di affiliati e/o tesserati (agonisti, master e ufficiali di gara) a competizioni nazionali e internazionali non autorizzate, nonché l'organizzazione di tali manifestazioni, è vietata salvo l'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Consiglio Federale.”* Esso poi prosegue, specificando che: *“La non osservanza di quanto sopra comporta sanzioni disciplinari e pecuniarie”*.

L'inquadramento normativo appare correttamente identificato a giudizio di questo Tribunale, il quale ritiene che la condotta posta in essere dallo Sgroi ricada nell'ambito di violazione delle norme citate.

Il fatto contestato, infatti, risulta pacificamente acclarato per stessa ammissione dell'incolpato che ha dichiarato di aver partecipato in data 19.02.17 in qualità di Ufficiale di Gara, alla competizione non autorizzata *de qua*, senza richiedere il necessario nulla osta, nell'erronea convinzione che *“la sospensione dell'art. 1.38 del RASF sarebbe stata deliberata proprio nella riunione del 19.02.17”*.

Effettivamente, in data 19.02.17 il Consiglio Federale si è riunito e ha deliberato la sospensione dell'art. 1.38 RASF relativo alle competizioni non autorizzate, precisando tuttavia che *“a far data dal 20 Febbraio 2017 l'applicazione del 1.38 RASF ‘Competizioni non autorizzate’ è da intendersi sospeso e non saranno quindi previste sanzioni nei confronti di coloro che parteciperanno, in qualità di atleti o ufficiali di gara, a gare non autorizzate dalla FIDS”*.

Dunque, in data 19.02.17 era vigente l'art. 1.38 RASF, che trova dunque applicazione al caso de quo.

Nondimeno, l'erronea convinzione della sospensione dell'articolo citato non può giustificare il comportamento dell'incolpato, il quale è vincolato all'osservanza degli obblighi di lealtà e correttezza di cui agli articoli contestati e al rispetto delle norme federali, che è tenuto a conoscere e verificare prima di intraprendere qualsiasi attività sportiva.

Alla luce di quanto detto, il quantum sanzionatorio richiesto dalla Procura Federale risulta congruo e proporzionato rispetto alla condotta censurata.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale dichiara la responsabilità disciplinare del tesserato Alfio Sgroi in relazione ai fatti contestati dalla Procura Federale con l'atto di deferimento del 1° giugno 2017 e per lo effetto applica la sanzione della sospensione da ogni attività federali per mesi 1(uno), nonché il pagamento dell'ammenda di €. 300,00(trecento).

Così deciso in Roma, 26.07.17

Il Segretario

Il Relatore

Il Presidente